

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 925

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, MORA, PICANO, COVIELLO,
PINTO, INNOCENTI, DI STEFANO, FONTANA Elio, GRASSI
BERTAZZI, LOMBARDI, FOSCHI, IANNI, POLENTA, PULLI,
SANTALCO, ZANGARA, DI NUBILA e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1993

Ordinamento del personale ispettivo addetto ai servizi
operativi di vigilanza igienico-sanitaria e dei relativi corsi
di preparazione

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presentazione del presente disegno di legge si è inteso colmare una lacuna esistente nella nostra legislazione, ove non è dato riscontrare allo stato attuale una normativa sul personale addetto ai servizi operativi di vigilanza igienico-sanitaria, sufficiente a delinearne la figura. Lacuna tanto più avvertita quanto maggiori sono i compiti della prevenzione, da un lato, e le sofisticazioni degli alimenti, dall'altro; il tutto inquadrato nel noto degrado ecologico.

L'unica fonte normativa attualmente esistente è quella del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Le disposizioni ivi contenute sono però molto limitate e disciplinano, comunque, solo le attribuzioni dei vigili sanitari nell'espletamento del servizio e la dipendenza amministrativa e tecnica di essi.

Non esistono norme generali per la formazione ed il reclutamento di tali operatori sanitari.

Con il disegno di legge che viene presentato si dettano norme soprattutto per dare a tale delicato servizio di vigilanza

la possibilità di disporre, anche a livello operativo, di personale specificamente preparato mediante corsi qualificati, con programmi moderni di insegnamento. In tal modo sarà possibile disporre, nei diversi settori di vigilanza igienico-sanitaria, di personale ben qualificato anche a livello operativo, in grado di offrire una valida collaborazione al personale tecnico-direttivo, medico e veterinario, in tutti i campi variamente interessanti l'igiene e la sanità pubblica. Nella previsione dei programmi si è tenuto conto, ovviamente, della necessità di dare una preparazione tecnica adeguata alle attuali conoscenze ed al progresso tecnologico e articolata su diverse discipline aventi tutte rapporto con l'espletamento corretto e puntuale del servizio di vigilanza igienico-sanitaria.

In rapporto al livello di qualificazione professionale che con tali corsi si intende raggiungere, è stato anche previsto, in armonia con il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, un'adeguata collocazione giuridica del personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge disciplina lo stato giuridico, le attribuzioni e la formazione professionale dei vigili sanitari.

Art. 2.

1. I vigili sanitari sono addetti ai servizi operativi di vigilanza igienico-sanitaria. Essi esercitano, alle dirette dipendenze degli organi tecnici responsabili del servizio di vigilanza igienico-sanitaria, medici e veterinari, mansioni di controllo, ispezioni ed accertamenti ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 3.

1. Nell'esercizio delle loro attribuzioni i vigili sanitari sono ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Il rapporto sulle infrazioni da essi rilevate è inoltrato all'autorità giudiziaria tramite l'organo tecnico con funzioni di polizia giudiziaria da cui essi dipendono per l'esercizio delle loro mansioni.

Art. 4.

1. Alla qualifica di vigile sanitario si accede mediante pubblico concorso per esami, ai quali possono partecipare coloro che, in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, siano anche in possesso del diploma specifico di idoneità a vigile sanitario conseguito presso una scuola riconosciuta a norma della presente legge.

2. Al posto di capo vigile sanitario si accede mediante concorso interno per

titoli ed esami tra i vigili con almeno otto anni di servizio.

Art. 5.

1. Le scuole per la formazione del personale ispettivo di vigilanza igienico-sanitaria possono essere istituite presso le facoltà di medicina e chirurgia delle università e presso le unità sanitarie locali nel cui ambito esistono presidi multizonali operanti nel settore dell'igiene pubblica.

2. L'autorizzazione alla istituzione e al funzionamento delle scuole di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, ed indica il numero massimo dei posti disponibili presso ogni singola scuola, ripartiti per anno di insegnamento.

3. I limiti di cui al comma 2 vengono determinati sulla base delle esigenze complessive della regione, tenuto conto della popolazione, delle caratteristiche del territorio, della tipologia industriale, della situazione ecologica, della epidemiologia, della capacità strutturale della unità sanitaria locale interessata alla istituzione della scuola.

4. L'ammissione alla scuola viene effettuata in base ai titoli presentati dagli interessati ed all'esito di un colloquio di cultura generale.

5. Gli aspiranti debbono essere in possesso almeno del diploma di scuola media di primo grado.

6. La scuola è amministrata direttamente dal comitato di gestione della unità sanitaria locale.

Art. 6.

1. Il corso per la formazione del personale ispettivo addetto alla vigilanza igienico-sanitaria si articola in tre anni.

2. Le materie di insegnamento sono così ripartite:

a) primo anno: elementi di fisica, di chimica e merceologia; elementi di micro-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

biologia; cultura generale ed educazione civica; nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e sanitario;

b) secondo anno: legislazione generale sanitaria; nozioni di diritto penale e procedura penale; igiene generale e speciale; polizia veterinaria;

c) terzo anno: legislazione sanitaria speciale; nozioni di epidemiologia e profilassi; polizia mortuaria; elementi di tecnica di laboratorio con esercitazioni pratiche; prevenzione delle malattie professionali; nozioni di tossicologia.

Art. 7.

1. Il corso di cui all'articolo 6 si svolge con lezioni teoriche articolate per un numero di ore di insegnamento non inferiore a sedici settimanali e con esercitazioni pratiche per almeno otto ore settimanali che verteranno, con particolare riguardo, sulla tecnica dei prelievi, compresi quelli delle acque, sugli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, sulle industrie insalubri, sull'epidemiologia e profilassi sull'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua e su atti di polizia giudiziaria.

Art. 8.

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a persone esperte nelle singole materie, in possesso di titoli specifici nel settore, con preferenza per docenti nelle università e funzionari dello Stato, della regione o delle unità sanitarie locali esperti nelle materie di insegnamento.

2. Per le esercitazioni pratiche può essere incaricato anche personale tecnico ispettivo con congruo numero di anni di servizio, esperto in materia.

Art. 9.

1. Al termine del corso di cui all'articolo 6 gli allievi debbono superare un esame finale davanti ad una commissione così composta:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) un funzionario della regione di livello dirigenziale, con funzioni di presidente;

b) tre docenti della scuola, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario medico della regione;

c) un funzionario direttivo amministrativo dell'unità sanitaria locale da cui dipende la scuola, con funzioni di segretario.

2. La commissione è nominata al termine di ogni corso, con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 10.

1. Ferme restando le facoltà e le competenze dei competenti organi e dei funzionari tecnici addetti ai servizi di vigilanza anche per quanto concerne le dirette esecuzioni di accertamenti, ispezioni e sopralluoghi, il personale ispettivo di vigilanza igienico-sanitaria in particolare svolge le seguenti funzioni, secondo le direttive dei competenti organi tecnico-sanitari e nell'ambito delle leggi e dei regolamenti che regolano la materia:

a) vigilanza e controllo dell'igiene urbana e rurale e delle collettività;

b) vigilanza sull'approvvigionamento idrico e sulla produzione, preparazione e commercio delle sostanze alimentari e delle bevande; prelievi di campioni da sottoporre ad esami chimici e batteriologici ai fini della tutela della salute pubblica; raccolta di dati epidemiologici; collaborazione nell'esecuzione di misure di profilassi nell'ambito di disposizioni di legge e di regolamento;

c) accertamenti per la individuazione delle fonti di inquinamento e dei mezzi di propagazione delle infezioni e delle contaminazioni ambientali;

d) vigilanza sugli allevamenti zootecnici; polizia veterinaria; collaborazione ai fini della educazione sanitaria;

e) polizia mortuaria.

2. Le ispezioni, i sopralluoghi ed i prelievi che debbono essere effettuati dai vigili sanitari capi e dai vigili sanitari sono

disposti, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione, dai competenti organi medici e veterinari, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 11.

1. Le regioni possono emanare disposizioni regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Art. 12.

1. All'atto della entrata in vigore della presente legge, il personale ispettivo addetto ai servizi operativi di vigilanza igienico-sanitaria dipendente dagli enti locali attualmente in servizio, comunque denominato, è inquadrato nei ruoli nominativi regionali del personale di cui all'articolo 4, nella posizione funzionale corrispondente.